



Legge federale Disegno concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

² ... A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a.

Art. 8a Piattaforma per la comunicazione elettronica

¹ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica che permette agli organi di controllo di cui all'articolo 7 di trasmettere informazioni secondo l'articolo 8 capoverso 2.

² La SECO può conservare i dati di persone fisiche e giuridiche trasmessi mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma.

³ La piattaforma fornisce un'interfaccia per il collegamento di applicazioni specifiche alla piattaforma stessa. La trasmissione delle informazioni avviene in forma criptata.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia.

¹ FF 2022 ...

² RS 823.20

Disciplina inoltre l'accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

Art. 9 cpv. 3, primo periodo

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.